



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale: Via Vannetti 1, 38122 TRENTO

Telefono: +390461260417 Fax: +390461267663

E mail: info@cooperfidi.it

Sito internet: www.cooperfidi.it

PEC: cooperfidi@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584

Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225

Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **pegno** è una garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, titoli di credito, crediti o strumenti finanziari – con la quale il cliente (debitore di Cooperfidi) o un altro soggetto assicura a Cooperfidi (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tipi di Pegno

Nel caso di beni mobili, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore di Cooperfidi) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna a Cooperfidi creditrice della cosa o del documento (cd. spossessamento), che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Nel caso di titoli di credito al portatore (es. libretto di deposito a risparmio al portatore), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore di Cooperfidi) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna del titolo a Cooperfidi creditrice.

Nel caso di titoli di credito nominativi (es. azioni di s.p.a.), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore di Cooperfidi) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo o con girata "in garanzia" autenticata del socio garante e con consegna del titolo a Cooperfidi creditrice.

Nel caso di crediti, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore di Cooperfidi) o di un altro soggetto del contratto di pegno e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Se il credito concesso in garanzia risulta da un documento (es. libretto di deposito a risparmio nominativo emesso da istituto di credito), il datore di pegno è tenuto a consegnarlo a Cooperfidi creditrice.

Principali Rischi

Il principale rischio per il datore di pegno consiste nel mancato pagamento del credito assistito dalla garanzia. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, Cooperfidi procederà alla vendita, con il dovuto preavviso, del bene dato in garanzia.



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

SPESE

Imposta di bollo sul contratto	Come da normativa vigente
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio cartaceo	€ 0,00
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio online	€ 0,00
Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento)	€ 10,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto:

Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite.

Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore di Cooperfidi. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

La garanzia produce i suoi effetti sino al completo ed integrale soddisfacimento di Cooperfidi. Dopodiché i beni dati a pegno vengono liberati e resi disponibili entro il termine massimo di 15 giorni.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, il Socio/Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

Il Socio/Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it o a cooperfidi@legalmail.it. Cooperfidi evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato
Datore di pegno	Il debitore o altro soggetto diverso che costituisce il pegno a favore di Cooperfidi
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____

dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo.

Data _____

Firma _____